



CAMPANIA SACRA

Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno

56 (1/2025) - ISSN 0392-1352

Verbum Ferens

CAMPANIA SACRA

Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno

Pubblicazione semestrale
della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale
Sezione San Tommaso d'Aquino

Direzione

Francesca Galgano

Comitato scientifico

Isabella Aurora, Gisella Bassanelli Sommariva, Angelo Bianchi, Paola Biavaschi, Jean-Paul Boyer, Elvira Chiosi, Gemma Colesanti, Maria D'Arienzo, Roberto Delle Donne, Maurizio d'Orta, Zina Essid, Francesco Fasolino, Federico Fernández de Buján, Massimiliano Ferrario, Elisabetta Fiocchi Malaspini, Vittoria Fiorelli, Massimo Carlo Giannini, Ilenia Gradante, Johannes Grohe, Gloria Guida, Tuomas Heikkilä, Giancarlo Lacerenza, Mario Lamagna, Antonio Loffredo, Lauretta Maganzani, Simona Negruzzo, Giuseppina M. Oliviero Niglio, Robert Ombres, Bruno Pellegrino, Valentina Russo, Federico Santangelo, Simone Schiavone, Andrea Spiriti, Simona Tarozzi, Elena Tassi, Isabella Valente, Rossana Valenti, Eugenio Zito

Comitato di redazione

Michele Curto, Roberto Della Rocca, Andrea Di Genua, Luigi Longobardo, Chiara Sanmori

Segreteria editoriale

Pierluigi Romanello, Maria Sarah Papillo, Sara Lucrezi,
Ettore Simeone, Angelo Davide Cairo, Aldo Livorno

Redazione

Viale Colli Aminei, 2 - 80131 Napoli
redazione@campaniasacra.it

Editore

VERBUM FERENS Srl
Largo Donnarregina, 22 - 80138 Napoli

Abbonamenti

Italia € 50,00
Europa € 60,00
Altri paesi € 70,00
Sostenitore € 90,00

Conto corrente intestato a:

PFTIM - Sezione S. Tommaso IBAN: IT44 D030 6909 6061 0000 0015 382

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 3804 del 27-10-1988

Quando non su invito, i contributi pubblicati sono sottoposti
al processo di doppio referaggio cieco.

UXOR MERCATORIS. QUANDO IL DENARO DELLE DONNE RIDEFINISCE L'INDEBITAMENTO

MARIA ROSARIA DE ROSA

Università di Napoli Suor Orsola Benincasa

ABSTRACT – Il saggio esamina l’apporto dei capitali femminili nei circuiti economici italiani tra Otto e Novecento, focalizzandosi sulle dinamiche tra dote, matrimonio e impresa. Partendo dalla legge del 1903 sul concordato preventivo, che intendeva tutelare i commercianti in buona fede e i loro creditori, l’analisi mostra come il denaro delle mogli – spesso protetto da vincoli dotali – costituisca una risorsa centrale, ma giuridicamente separata, nei dissesti economici dei mariti. Vengono analizzate in particolare le prassi attraverso i contratti prematrimoniali del ceto mercantile napoletano, evidenziando come la separazione dei beni e l’uso della dote garantiscano la protezione del patrimonio familiare.

L’indagine mette in luce l’asimmetria normativa tra uomini e donne, e come questa influenzi le logiche dell’indebitamento commerciale. Nonostante gli intenti riformatori delle prime leggi postunitarie sul concordato preventivo, le pratiche matrimoniali continuano a salvaguardare il denaro delle donne, e quindi il patrimonio familiare, rafforzando una rete di garanzie che sfugge alla trasparenza giuridica auspicata. Questo sistema, fondato sull’interazione tra diritti familiari e prassi commerciali, ridefinisce il concetto stesso di responsabilità debitoria nel contesto dell’impresa familiare.

PAROLE CHIAVE – Dote - *Uxor mercatoris* - Concordato preventivo - Capitali femminili - Fallimento.

ABSTRACT – The essay examines the contribution of female capital in Italian economic circuits between the 19th and early 20th centuries, focusing on the dynamics between dowry, marriage, and business. Starting from the 1903 law on preventive arrangements with creditors – aimed at protecting honest merchants and their creditors – the analysis shows how wives’ money, often safeguarded by dowry constraints, constituted a central yet legally separate resource in their husbands’ financial failures.

Particular attention is given to the practices documented in prenuptial contracts within the Neapolitan mercantile class, highlighting how the separation of assets and the use of dowries ensured the protection of family wealth. The investigation reveals the legal

asymmetry between men and women, and how this imbalance influenced the logic of commercial indebtedness.

Despite the reformist intentions of early post-unification laws on preventive arrangements, marital practices continued to safeguard women's money, reinforcing a system of guarantees that evaded the legal transparency these laws aimed to introduce. This framework, built upon the interaction between family rights and commercial practices, ultimately redefined the very concept of debtor responsibility within the context of the family-run business.

KEYWORDS – Dowry - *Uxor Mercatoris* - Preventive Agreement - Female Capital - Bankruptcy.

1. «Fermarsi in tempo»

«Quando un negoziante ha i suoi libri di commercio in regola e fa ogni anno il suo bilancio, conosce senza dubbio il suo stato economico, e non deve continuare a commerciare se è in *deficit*, per non accrescere la sua e l'altrui disgrazia. Quando si accorge di essere in *deficit* egli è obbligato a fermarsi [...] Ora non può dirsi esente da colpa il commerciante, che, avendo i suoi libri di commercio in regola, avendo potuto constatare in tempo debito la sua cattiva condizione finanziaria, non ha cercato di fermarsi in tempo, per non peggiorare di troppo le condizioni degli altri, che a lui si erano affidati»¹.

Il dibattito che nel 1903 anticipa l'approvazione della legge sul concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti chiude una lunga stagione di discussioni all'interno del ceto mercantile italiano che, attraverso «scienziati, rappresentanti delle Camere di commercio, dei congressi di commercianti, di professionisti e di uomini d'affari»², chiede a gran voce una riforma che tuteli il commercio onesto e i debitori in buona fede. «D'altra parte – aggiunge il relatore della legge, l'onorevole Sorani – non è lecito mettersi in commercio senza avere

¹ CAMERA DEI DEPUTATI - Atti Parlamentari - Legislatura XXI - 2ª sessione - discussioni - Tornata del 10 febbraio 1903, 5358 ss.

² *Ibidem*.

capitali propri; dunque, quando questi sono compromessi, almeno si faccia a tempo per non sacrificare quelli degli altri»³.

Consapevolezza del proprio stato economico, disponibilità di capitali propri, attenzione e rispetto per i capitali altrui: sono queste le condizioni ritenute imprescindibili per salvare l'integrità di un commerciante in difficoltà finanziarie, del quale si è pronti a tollerare la momentanea incapacità di onorare i propri debiti ma mai la malafede e gli obiettivi fraudolenti.

Il testo finale approvato dalla Camera viene definito da molti «una legge savia e buona»⁴, che «consente al debitore meritevole di scusa la facoltà di sperimentare un accordo amichevole con i propri creditori risparmiando la misura estrema e la vergogna del fallimento»⁵.

Si stabilisce infatti che, fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo, e – fatto di assoluta novità – il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superino nel loro complesso le cinquemila lire, può chiedere al presidente del tribunale la convocazione dei propri creditori⁶.

L'obiettivo era in effetti quello di realizzare una legge capace di andare a beneficio dei piccoli commercianti, sottraendoli alle rigidità e alle formalità previste per le procedure fallimentari riservate alle imprese più strutturate e per grossi giri di capitali. «Cotesta parte – dichiara nel dibattito in aula l'onorevole Landucci – [...] è un vero provvedimento sociale, perché sottrae i piccoli commercianti da quei vincoli che per loro sono veramente iniqui; è infatti impossibile che un piccolo commerciante al minuto tenga libri e noti modesti crediti e modesti debiti sopra libri complicati e difficili ed abbia coltura ed attività, come si può pretendere dal ricchissimo commerciante»⁷.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*.

⁶ L. 24 maggio 1903 n. 197.

⁷ CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti Parlamentari* cit.

Il dibattito alla Camera e lo spirito stesso della legge del 24 maggio 1903 sembrano in definitiva sancire la consapevolezza che il mondo commerciale e i suoi giri economici siano estremamente variegati, e che sia necessario regolamentare questa molteplicità a tutela dei creditori ma anche dei commercianti in buona fede che vivono momentanee situazioni di difficoltà. Alcuni parlamentari invitano addirittura a distinguere le aziende che hanno solo «l'atteggiamento e non il contenuto commerciale»⁸ riservando loro, e solo a loro, la possibilità di ottenere per legge «una liquidazione o amichevole o forzata quasi familiare, sollecita, economica, semplice proficua per gli stessi creditori»⁹.

Partire dalla complessità che questa importante norma coglie nell'Italia a cavallo tra Otto e Novecento, consente di tracciare una storia del mondo commerciale che tenga conto dei diversi 'atteggiamenti' e 'contenuti' che animano i circuiti degli scambi nell'Italia dei primi decenni postunitari, specie rispetto alle relazioni di debito e credito che si sviluppano intorno a un negozio. In queste relazioni il peso della dimensione di genere diventa determinante se si considerano le norme asimmetriche che disciplinano lo statuto degli uomini e delle donne in questi anni, in particolare rispetto a specifici rischi come un fallimento commerciale o la necessità di stabilire un concordato con i propri creditori.

Obiettivo di questo saggio è ricostruire l'apporto dei capitali femminili nella definizione degli equilibri finanziari connessi a un'attività commerciale o imprenditoriale. Come entra il denaro di una mercantessa o della moglie di un commerciante nelle casse di un negozio? E, rispetto al rischio del fallimento, quanto è tutelato il ceto dei creditori rispetto a un sistema che protegge moltissimo i privilegi della moglie e del suo denaro dotale? Quanto possiamo definire la stessa norma del 1903 appena descritta un tentativo di rispondere a un sistema che vede nell'alleanza tra i coniugi e nel loro denaro garantito

⁸ *Ibidem.*

⁹ *Ibidem.*

un solidissimo sistema per non far entrare nell'attivo del fallimento il denaro di famiglia e dell'azienda?

Rispondere a queste domande consente di capire come i diritti asimmetrici previsti dai codici liberali abbiano condizionato gli equilibri economici del tessuto produttivo e commerciale del Paese. Seguire la storia di questi equilibri da una prospettiva di genere apre nuove prospettive di ricerca sulla cultura dell'indebitamento alle soglie del Novecento e su una storia d'impresa nella quale il denaro degli uomini e quello delle donne hanno a lungo goduto di distinti statuti e funzioni.

2. In che veste?

Il Codice di Commercio del 1882 regola in modo preciso ogni situazione in cui le donne possono, a vario titolo, partecipare all'attività commerciale¹⁰. Il principio fondamentale che guida il loro ingresso nella mercatura è che la libera gestione di un capitale non comprometta mai la stabilità economica familiare. Perciò, il Codice adotta criteri diversi in base allo stato civile e all'età delle donne coinvolte negli affari: se nubili o vedove possono esercitare liberamente l'attività senza restrizioni, se minorenni devono essere emancipate dal padre o dalla madre vedova, mentre le donne sposate devono necessariamente avere l'autorizzazione dei mariti, concessa con un atto generico e anticipato¹¹.

Sono proprio le donne sposate a rappresentare la spina nel fianco di questo sistema. Da un lato, queste particolari mercantesse non hanno bisogno di autorizzazione se prima del matrimonio esercitano il commercio pubblicamente e notoriamente, dall'altro bisogna pur fare i conti col fatto che la loro vita pubblica mette in crisi «quel carattere di riserbo che è proprio della moglie e della madre»¹² e questo bisogna porre rimedio.

¹⁰ Sul ruolo delle mercantesse nel circuito produttivo napoletani si veda DE ROSA M.R., *A tempo debito. Donne, uomini, relazioni di credito a Napoli tra Ottocento e Novecento*, Roma 2017; ID. *Mestieri che contano: le banche delle mercantesse in Donne e lavoro. Attività, ruoli, complementarità (secc. XIV-XIX)* (a cura di AVALLONE P., COLESANTI G.T.) Cagliari 2019, 405ss.

¹¹ CODICE DI COMMERCIO DEL REGNO D'ITALIA, Milano 1882, artt. 8 e 14.

¹² «Donna Maritata» in *Il Digesto Italiano* 1016ss.

«La moglie cui fu consentito l'esercizio del commercio» – osservava Cesare Vivante – «deve riputarsi per tutto ciò che le concerne come non maritata. Ella ha tutti gli obblighi di un commerciante: può disporre di tutto il suo patrimonio, anche di quei beni che non sono addetti al commercio, per gli scopi del medesimo, per esempio, convertire gli immobili in denaro e viceversa; può frequentare la borsa, deve tenere libri di commercio; i suoi atti si presumono commerciali; se cessa i suoi pagamenti cade in stato di fallimento e risponde penalmente di un esercizio colpevole e doloso»¹³.

Le analisi dei giuristi liberali, come abbiamo appena evidenziato, mostrano con maggiore chiarezza il potere che le mercantesse possono esercitare una volta ottenuta l'autorizzazione preventiva. Se poi una mercantessa decide di unirsi ad altri commercianti per la costituzione di una società, la necessità di rafforzare il controllo sulla sua attività si fa ancora più pressante, poiché in tale ipotesi non è sufficiente il consenso preventivo, ma serve un'autorizzazione specifica del marito. Vivante mette in evidenza i rischi di una pratica in grado di compromettere tutto il patrimonio di una donna sposata¹⁴. Con la costituzione di una società – sottolinea il giurista – le mogli si vincolano in modo da limitare fortemente il diritto di revoca riconosciuto per legge al marito, intrecciando con i soci «relazioni intime»¹⁵ che il coniuge potrebbe non approvare per ragioni economiche, ma evidentemente anche morali. Nel dibattito giuridico entra anche Ercole Vidari, per il quale la fondazione di una società commerciale rischia di danneggiare gravemente il patrimonio della moglie, senza dimenticare «le considerazioni anche di ordine morale»¹⁶ che stanno alla base di una simile decisione.

Per le ragioni appena accennate intorno all'autorizzazione maritale concessa alle mercantesse viene elaborato un meccanismo di

¹³ VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, Milano 1894-1902, 239ss.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ VIDARI E., *Il nuovo Codice di Commercio compendiosamente illustrato coi motivi di esso*, Milano 1884.

bilanciamento di poteri che prevede per il marito – pur sempre «capo e signore»¹⁷ della moglie – la possibilità di revocare in ogni momento il proprio consenso all'attività economica della consorte¹⁸, e le mogli possono rivolgersi al tribunale se ritengono che tale revoca sia ingiustificata o dettata da motivi di interesse personale¹⁹. Tuttavia il Codice di Commercio non si limita a disciplinare i casi in cui le donne coniugate decidano di dedicarsi alla mercatura: è così necessario controllare tutte le possibili implicazioni che può avere il capitale di una moglie negli affari del marito che viene anche chiaramente esplicitato, in continuità con l'antico principio *Uxor mercatoris non est mercatrix*²⁰ che «la moglie che vende soltanto le merci del traffico del marito non è, solo per ciò, commerciante»²¹.

Perché tanta attenzione nel definire i ruoli e separare le responsabilità tra i coniugi impegnati in un'impresa?

Le ragioni sono da cercare in un istituto che sopravvive nel Codice civile del 1865 e resterà nell'ordinamento italiano fino al 1975, anno della sua completa abolizione²².

La dote, da sempre inalienabile e vincolata, viene infatti mantenuta con queste caratteristiche nell'ordinamento giuridico del nuovo stato unitario. Un istituto per la prima volta non obbligatorio, come stabilito dalle norme dopo un lungo dibattito parlamentare interessato – è ormai noto – a predisporre misure capaci di scoraggiare seduttori malintenzionati ed evitare valutazioni giudiziali del patrimonio che rendano pubblico «lo stato di fortuna e i segreti della famiglia»²³.

¹⁷ PARDESSUS G.M., *Corso di diritto commerciale*, Napoli 1858.

¹⁸ CODICE DI COMMERCIO DEL REGNO D'ITALIA, 1882, art.15.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Cfr. PALAZZI M., *Economic autonomy and male authority: female merchants in modern Italy* in *Journal of Modern Italian Studies* 1 (2002) 7ss.

²¹ CODICE DI COMMERCIO DEL REGNO D'ITALIA cit. art. 3.

²² Sulla riforma del diritto di famiglia in Italia si veda in particolare: SACCO R., *Il regime patrimoniale della famiglia* in OPPO G., TRABUCCHI A., *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, vol.1, Padova 1977; RODOTÀ S.S., *La riforma del diritto di famiglia alla prova in Politica del diritto* 5-6 (1975), 661ss.

²³ UNGARI P., *Storia del diritto di famiglia in Italia. 1796-1975*, Bologna 2002, 162ss.;

A tutela del patrimonio dotale, il Codice Pisanelli prevede inoltre una serie di garanzie, come l'obbligo per il marito di iscrivere ipoteca sui propri beni o la possibilità, solo in via eccezionale, di alienare o ipotecare quel patrimonio dotale²⁴.

Sull'obbligo di garantire la dote attraverso l'iscrizione ipotecaria sui beni del marito, che resta comunque l'amministratore del patrimonio dotale durante il matrimonio, le fonti hanno dimostrato l'assoluta discrezionalità dei coniugi nell'arginare questa possibilità al momento della sottoscrizione dei patti nuziali. «Il vero è – osservano i giuristi – che le parti sono arbitre, in questo come in ogni altro contratto, di pattuire ciò che loro più aggrada»²⁵ ed è proprio nei documenti sottoscritti in particolari contesti sociali e professionali, come ad esempio quello dei commercianti e degli imprenditori, che troviamo frequentemente l'ammissione da parte del futuro sposo di non possedere beni da ipotecare per garantire la moglie, con l'originale scelta di 'sottoporre a vincolo dotale' tutti i generi di commercio presenti nel negozio o nell'impresa. Una formula, questa, tanto generica quanto poco disciplinata dalle norme che tuttavia riesce a blindare il patrimonio aziendale della famiglia contro eventuali pretese dei creditori in caso di fallimento, perché il denaro dotale – lo leggiamo chiaramente nelle norme – è considerato un credito privilegiato delle mogli in caso di dissesti economici del marito²⁶.

CAZZETTA G., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2018; «Dote» in *Il Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Torino 1884-1926, 1097ss. Tra gli studi sulla dote in Italia si veda inoltre: FAZIO I., *Valori economici e valori simbolici. Il declino della dote nell'Italia dell'Ottocento*, in *Quaderni storici* 78 (1992); ID., *Matrimoni, conflitti, istituzioni giudiziarie: le specificità italiane di un percorso di ricerca*, in *Rivista storica italiana* 2 (2009) 645ss.; ZUCCA MICHELETTO B., *À quoi sert la dot ? Aliénations dotales, économie familiale et stratégies des couples à Turin au XVIII^e siècle* in *Annales de Démographie Historique* 1 (2011) 161ss.; MCINTOSH M., *The Benefits and Drawbacks of Femme Sole Status in England, 1300-1630*, in *Journal of British Studies* 3 (2005) 410ss.; BOTTICINI M., SIOW A., *Why Dowries?* in *The American Economic Review* 4 (2003) 1385ss.

²⁴ «Ipoteca» in *Il Digesto italiano*, vol. 13, parte II, Torino 1901-1904, 391ss.

²⁵ *Ibidem* 392. Corsivo mio.

²⁶ Si veda CORDES A., SCHULTE BEERBUHL M., *Dealing with Economic Failure. Between*

Per queste ragioni, nel contesto napoletano, mi è sembrato particolarmente interessante andare a indagare il denaro delle donne non quando entra in un circuito commerciale dalla 'porta principale' – quando cioè sono le donne a investire direttamente il *loro* patrimonio nel *loro* commercio – ma quando, attraverso minuziosi contratti prematrimoniali, questo capitale entra indirettamente negli affari del marito commerciante, sostenendo di fatto un'attività economica senza mai perdere le tutele e i privilegi che la legge accorda a questo denaro.

3. «Veruna comunione di beni»

Sia in veste di mercantesse che di *uxor mercatoris*, le donne del ceto mercantile napoletano portano in dote il loro denaro che spesso viene reinvestito nel negozio.

Si tratta di una prassi che troviamo nei documenti già prima della nascita dello stato unitario.

Nell'estate del 1823, ad esempio, nel contratto di matrimonio stipulato presso un notaio del centro di Napoli tra Maddalena Talamo e l'orafo Gesualdo Rispoli, viene esplicitamente dichiarato l'impiego della dote del valore di 1100 ducati – ai quali si aggiunge altro denaro promesso dal fratello e dalla madre della sposa – che Maddalena si costituisce «sé stessa dotando».²⁷ Si legge infatti nel contratto che lo

Norm and Practice, Lausanne 2016; Sui temi che un fallimento commercial evidenzia: cfr. WILLIAMSON O.E., *The economic institutions of capitalism: firms, markets, and relational contracting*, New York 1985; FUKUYAMA F., *Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York 1995; GRATZER K., *Introduction*, in GRATZER K., STIEFEL D. (a cura di), *History of Insolvency and Bankruptcy from an International Perspective*, Södertörn 2008, 5-14; FRIEDMAN L.M., *Legal Culture and Social Development in Law & Society Review* 1 (1969) 29ss.; SGARD J., *Do legal origins matter? The case of bankruptcy laws in Europe 1808-1914 in European Review of Economic History* 10 (2006) 389ss.; DI MARTINO P., *The Historical Evolution of Bankruptcy Law in England, the US and Italy up to 1939*, in GRATZER K., STIEFEL D. (a cura di), *History of Insolvency and Bankruptcy: from an International Perspective*, Södertörn 2008, 263-279.; AYOTTE K., *Matching Bankruptcy Laws to Legal Environments in Journal of Law, Economic & Organization* 25 (2007) 2ss.

²⁷ Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASNA) - Tribunale di Commercio di Napoli - vol. 302.

sposo dichiara di impiegare «detta dote, e il di lei aumento [...] nel suo negoziato di orefice»²⁸.

Anche nel contratto nuziale che, nell'estate del 1823, Anna Maria de Turris sottoscrive con Giovanni Raimondi per una dote di oltre 1100 ducati, è chiaramente indicato che il futuro sposo, insieme al fratello con il quale evidentemente lavora, «han fatto cauta detta dote specialmente sul di loro negoziato di droghe che tengono aperto con botteghe in Napoli»²⁹.

I dati che abbiamo a disposizione per il periodo postunitario non fanno che confermare la prassi già individuata tra i commercianti del Regno delle Due Sicilie: essere la moglie di un commerciante e disporre di un patrimonio dotale rappresenta un'utilissima garanzia contro ogni turbolenza finanziaria.

Nelle fonti postunitarie diventa ancora più semplice poter indagare la circolazione dei capitali femminili perché il Codice di commercio del 1882 obbliga i commercianti a depositare in Tribunale copia di tutti i propri atti patrimoniali. È così che riusciamo a ricostruire nel lungo periodo, e in maniera omogenea, come i componenti del ceto mercantile napoletano scelgano di associarsi, di separare le proprie carriere, di aumentare o diminuire i capitali delle proprie aziende, ma anche di sposarsi e di costruire attraverso il matrimonio solide alleanze commerciali³⁰.

Dall'analisi dei contratti prematrimoniali risulta infatti innegabile che le nozze rappresentino un valido strumento per far affluire nuovi capitali in una determinata attività commerciale, garantendo al tempo stesso redditività e tutela legale ai contraenti. Ma quando si può dire di aver raggiunto un vantaggioso accordo nuziale?

Abbiamo già ricordato che il Codice Civile del 1865 prevede che la dote non sia più obbligatoria per le donne, eppure nel ceto mercantile

²⁸ *Ibidem.*

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ Si veda in particolare quanto stabilito dal Codice di Commercio, 1882, artt. 16-20. Cfr. PALAZZI, *Economic autonomy and male authority* cit.

alcune procedure sembrano prioritarie e assumono nel lungo periodo tratti assai ben delineati, tali da divenire vere e proprie prassi³¹.

I numeri sono eloquenti: nel periodo preso a campione che va dal 1888, anno di abolizione del Tribunale di Commercio, ed il 1913 i commercianti e le mercantesse napoletani depositano in tribunale 827 contratti prematrimoniali ed è singolare notare come in tutti i contratti i futuri sposi scelgano la separazione dei beni, e quindi il ricorso alla dote, quale regime economico alla base della propria unione³².

Una simile scelta comporta forme specifiche di tutela del patrimonio femminile, imponendo al marito di iscrivere un'ipoteca legale sui propri beni al momento della stipula dei patti, ma, al di là di quanto previsto dalla legge, nei capitoli nuziali dei commercianti emergono spesso pratiche alternative che si rivelano strategie concrete per proteggere il capitale sociale da eventuali creditori. In ambito commerciale, è frequente infatti che i futuri sposi dichiarino di non possedere beni ipotecabili per garantire le doti delle mogli. L'assenza dell'ipoteca, tuttavia, non esclude l'adozione di altre forme di garanzia per tutelare il denaro delle mogli, che si possono cogliere solo leggendo le clausole contrattuali e valutando di volta in volta come vengono impiegati i nuovi capitali che entrano in famiglia attraverso un buon matrimonio.

«Sottopone a vincolo dotale tutti i generi del suo commercio, cioè quelli di già acquistati e quelli da acquistarsi»: ecco la formula ricorrente con la quale i commercianti e le mercantesse proteggono il loro denaro al momento della sottoscrizione di un patto nuziale. La troviamo ad esempio nel contratto nuziale che nel 1900 viene sottoscritto da Rosa Nettuno e Luigi Mennella. La donna, «se stessa dotando», porterà nella nuova famiglia 3000 lire in contanti, un corredo che vale 2500 lire e diversi crediti vantati nei confronti di altre persone. Luigi promette di «diligentemente amministrare le doti stesse» e «a garentia delle dette

³¹ Codice Civile del Regno d'Italia, 1865, art. 1404.

³² ASNA, *Tribunale Civile di Napoli - Contratti di società - Inventario*. A partire da ora le citazioni dei documenti sono tratte dai volumi 62 e 115 dello stesso fondo.

doti» vincola la sua attività commerciale per il valore equivalente della dote della futura moglie.

La dote di Matilde Tancredi – quasi 20000 lire – viene impiegata dal futuro marito Salvatore De Chiara per aumentare il suo commercio. Salvatore in realtà disporrebbe anche di beni immobili ma «sono tutti d'accordo a non iscrivere alcuna ipoteca a garanzia dei beni dotali.» Anche nei patti nuziali che nel 1902 vengono siglati da Clotilde De Angelis e da Francesco Gennaro Lepre, commerciante, le 10000 lire in contanti che Clotilde riceve in dono a titolo di dote da suo padre vengono da Gennaro «versate in aumento della sua azienda commerciale,» senza ipoteche iscritte sui suoi beni a garanzia della dote e con la consapevolezza – si legge tra le righe – che Gennaro e Francesco, il padre della sposa, sono da poco soci in affari, e la dote di Clotilde altro non è che un intoccabile capitale sociale versato nella loro nuova azienda.

Leggere i dettagli dei fogli nuziali consente di cogliere strategie e usi che altrimenti resterebbero sconosciuti se ci si limitasse alle sole prescrizioni normative. L'iscrizione di un'ipoteca offre senz'altro maggiori garanzie sui beni di una moglie in caso di crisi economica, ma non si può negare che anche la formula del vincolo dotale sui generi del commercio per garantire il patrimonio di una moglie sia una soluzione rassicurante per tutti. Quando un commerciante “sottopone a vincolo dotale tutti i generi del suo commercio” o “versa la dote in aumento della sua azienda commerciale” di fatto trasforma formalmente ogni bene connesso alla sua attività – dalla merce agli strumenti di lavoro – in una parte della dote della moglie. In questo modo si protegge su due fronti: come marito debitore verso la consorte e come imprenditore che, in caso di difficoltà, riesce a mantenere quei beni nell'ambito familiare. Così accade che le doti costituite al momento delle nozze con un commerciante, o qualora la sposa sia già mercantessa, diventino capitale d'impresa e, in caso di fallimento, molti beni che normalmente sarebbero destinati ai creditori restano alla famiglia, perché le mogli possono reclamarne il possesso grazie al vincolo dotale che le protegge come creditrici privilegiate.

Non sempre la dote è un capitale che viene immediatamente riversato nel commercio del marito, le fonti ci parlano anche di un uso più tradizionale di questo denaro, considerato un fondo di garanzia per i bisogni futuri della famiglia, da vincolare e far fruttare. È il caso delle duemila lire – «frutto di lavoro e di economie di essa sposa» – che Giulia Carbone si costituisce in dote al momento del matrimonio con il sarto Giovanni Calderazzo. Giulia investe questo denaro in titoli del debito pubblico, immobilizzati con vincolo dotale per ogni eventuale esigenza della famiglia.

I contratti mostrano quindi che il matrimonio si rivela una delle diverse opzioni possibili per fare affari ed entrare in società con altri componenti del ceto mercantile. Se è vero che nessuno teme più «gli antichi rigori»³³ dell'istituto dotale, è innegabile che nelle clausole dei patti nuziali vengono scritte le regole del gioco del commercio napoletano, e la sorte del denaro che viene offerto al momento della celebrazione di un matrimonio.

Si tratta di un sistema solido – e comprensibilmente condiviso da tutti i commercianti – che è possibile rintracciare in tutti i contratti di matrimonio depositati in Tribunale in questi anni, anche successivamente all'entrata in vigore della famigerata legge del 1903, che aveva come obiettivo non solo la tutela dei debitori onesti ma anche la creazione di garanzie certe per il ceto dei creditori coinvolti nel dissesto economico di un commerciante.

4. Chi ha paura delle mogli?

Proprio la legge del 1903 contiene alcuni punti che meritano di essere indagati se stiamo ragionando sui capitali delle mogli che entrano con particolari tutele legali negli affari commerciali del marito.

Nel prevedere ad esempio, all'articolo 14 della legge, che il concordato preventivo proposto da un commerciante deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, e che per concorrere

³³ «Ipoteca» in *Il Digesto Italiano* cit. 392ss.

alla formazione di questa maggioranza i creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore devono formalmente rinunciarvi, questo non può non evocare la particolare condizione delle mogli come creditrici privilegiate dei mariti in virtù delle loro doti. Addirittura nel successivo articolo 15 viene chiaramente esplicitato che «per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo»³⁴.

L'esclusione dei creditori privilegiati per antonomasia – il coniuge e i parenti – dalla maggioranza necessaria per proporre un concordato preventivo non viene ben accolta nel dibattito in Aula prima dell'approvazione della legge:

«Ma non si escluda una categoria di persone dalle deliberazioni di un concordato per ammetterla poi nel concordato che viene fatto in sede di fallimento. Che cosa deriva da questo fatto? Secondo me, una violazione dei sani principi giuridici; la moglie e i parenti del commerciante sono creditori, ma i loro diritti come tali cambiano, non per colpa o per fatto proprio, ma per una diversa condizione in cui si trova il debitore. È giusto questo, o non è piuttosto un assurdo giuridico? Fino a quando si rimane nella procedura di concordato preventivo, moglie e parenti del fallito debbono essere estranei; quando, invece, sottentra il fallimento, moglie e parenti del fallito hanno diritto di partecipare e di premere, con le loro deliberazioni, nella stipulazione del concordato. Questo è un incentivo alla immoralità; perché ne deriverà che un commerciante il quale abbia bisogno dei crediti della moglie e dei parenti per stipulare il concordato, preferirà fallire per raccogliere quella maggioranza che questa legge non gli dà. È questa, dunque, una contraddizione antiggiuridica e dannosa, che deve essere tolta di mezzo»³⁵.

I timori dell'onorevole Annibale Vigna restano evidentemente inascoltati se pensiamo che il testo definitivo della legge dà seguito proprio a quell' 'assurdo giuridico' da lui denunciato in Aula. Si temeva

³⁴ L. 24 maggio 1903 n. 197, artt. 14 e 15.

³⁵ CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari* cit.

forse di proteggere e blindare ulteriormente il patrimonio familiare del debitore a discapito dell'intero ceto dei creditori?

Possiamo quindi ipotizzare che la legge del 1903, nel ridefinire le regole e le gerarchie dell'indebitamento, avesse anche lo scopo di scardinare quel sistema così solido e tutelato che abbiamo osservato nei patti nuziali dei commercianti. Ci è riuscita? Non abbiamo dati certi sul numero di concordati preventivi stipulati dopo il 1903 ma abbiamo invece informazioni chiare sulla persistenza, nelle scelte matrimoniali dei commercianti, del regime patrimoniale dotale quale strumento ideale per riprodurre e consolidare quel privilegio delle mogli che di fatto salva il patrimonio familiare, e con esso l'intera azienda.

Nel 1905, a due anni dall'entrata in vigore della nuova legge, ancora leggiamo nei contratti di capitali o immobili commerciali blindati dal vincolo dotale. Le 40000 lire della ricchissima dote di Natalina Maria Teresa di Nola, ad esempio, vengono garantite con l'iscrizione dell'ipoteca legale di tutti i 'magazzini' di proprietà del suo futuro sposo Eugenio Pandolfi³⁶; addirittura l'intera casa coniugale che Livia Gentile porta in dote, con suppellettili e mobilia, non viene garantita in nessun modo dallo sposo, che dichiara che ne sarà «semplice depositario, da risponderne in ogni tempo nei modi e termini di legge», con quali conseguenze sugli eventuali futuri creditori possiamo solo immaginarlo. Anche la cospicua dote che Ersilia Coppola riceve da suo padre a titolo di anticipata successione non riceve le garanzie formali che suo marito Daniele De Cicco dovrebbe assicurarle, ma «a dimanda fatta [...] se crede e vuole garantire assoggettando ad ipoteca parziale i suoi beni per la buona amministrazione della dote e corredo, ha risposto negativamente, ma tenuto conto del suo commercio, della sua operosità e della rettitudine delle sue azioni tutti gli altri contraenti fiduciosi accettano e dispensano noi notaio.» Nei patti nuziali tra Concettina Cangiano e Luigi Di Martino, infine, si legge che la dote, del valore di 12000 lire, sarà pagata allo sposo «affinché costui possa

³⁶ ASNA, *Tribunale civile di Napoli - Contratti di Società*, b. 132. Le successive citazioni delle fonti sono riferite agli atti contenuti in questo volume.

investirla in supplementi di capitale del suo commercio, e renderla per tal modo maggiormente fruttifera nell'interesse della famiglia che va a costituirsi».

Le clausole dei contratti nuziali appena citati spiegano chiaramente che i buoni propositi della legge del 1903 sul concordato preventivo, il suo obiettivo di riscrivere le regole dell'indebitamento per i commercianti in buona fede e per i loro creditori, devono necessariamente fare i conti, alle soglie del Novecento e per molti anni a venire, con la forza dei patrimoni familiari alimentati dalle doti delle mogli, una risorsa che non solo definisce «l'interazione tra dominio e scambio»³⁷ all'interno del matrimonio e della famiglia, ma configura anche le logiche che portano quegli stessi commercianti ad agire nella piazza, negoziando nei circuiti di debito e credito all'ombra di norme protette.

³⁷ ZEMON DAVIS N., *What is Universal about History?* In *Transnationale Geschichte: Themen, Tendenzen und Theorien* a cura di BUDDE G. (Historikerin), CONRAD SS., JANZ O., Göttingen 2006. (trad. it. *Cosa c'è di universale nella storia*, in *Quaderni storici* 2 (2006) 737ss.



Campania Sacra 56 (1/2025) - ISSN 0392-1352